

## **AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE**

SEDE LEGALE E DIREZIONE GENERALE

VIA MIGLIETTA, 5  
LECCE

### **CONTRATTO PER LA EROGAZIONE ED ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA RESIDENZIALE NEI CONFRONTI DI PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIA IN FASE TERMINALE DA PARTE DI STRUTTURA OPERANTE IN REGIME DI ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE ANNO 2013. TRA**

**L'Azienda Sanitaria Locale Lecce**, con sede legale in LECCE, alla Via Miglietta n. 5, Cod. Fisc. e Partita Iva 04008300750, rappresentata ai fini del presente atto dal Direttore Generale Avv. Valdo Mellone, di seguito indicata come "Azienda", che opera per sé ed in nome e per conto delle altre aziende sanitarie della Puglia

#### **E**

La Pia Fondazione di Culto e Religione "Cardinal G. Panico", con sede in Milano – Via S. Calimero n. 11, P.IVA 02616050759 gestore della Struttura Sanitaria denominata: Hospice "Casa di Betania" Centro residenziale di cure palliative per pazienti affetti da patologia terminale sita nel comune di Tricase (LE) alla via Prov.le per Depressa, nella persona del legale rappresentante delegato Suor Margherita Bramato, nata a ( ) il , giusti poteri alla stessa conferiti da statuto, di seguito indicata come "Erogatore"

#### **PREMESSO**

Che il D.P.C.M. 29.11.2001 ha definito i livelli essenziali di assistenza, prevedendo nell'ambito dell'assistenza territoriale residenziale e semiresidenziale, l'attività sanitaria e sociosanitaria rivolta a pazienti nella fase terminale;

che il "Programma per la rete delle cure palliative in Puglia" approvato con D.G.R. n. 1299/2000, individua nell'assistenza residenziale degli Hospice uno dei nodi della rete integrata delle cure palliative dove vengono affrontate le esigenze assistenziali non gestibili adeguatamente a domicilio;

che l'Azienda intende avvalersi della Pia Fondazione di Culto e Religione "Cardinal G. Panico" di Tricase che gestisce l'Hospice "Casa di Betania" ubicato nel comune di Tricase (LE) alla via Prov.le per Depressa, per l'erogazione di cure palliative a pazienti affetti da patologie terminali;

che l'Erogatore, in virtù della Determinazione Dirigenziale n. 145 del 20/05/2009 del Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria, ai sensi dell'art. 24, comma 2 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., è istituzionalmente accreditato ad erogare, quale Centro per cure palliative - Hospice - con n. 30 posti letto, prestazioni di assistenza residenziale a pazienti affetti da patologie terminali.

#### **IN APPLICAZIONE**

Di tutte le norme di settore che regolano la materia contrattuale e della programmazione regionale in materia di rete delle cure palliative e assistenza ai malati terminali.

#### **SI STIPULA**

Il presente contratto per adesione, con validità per l'anno 2013, destinato a regolamentare la produzione da parte dell'Erogatore di prestazioni di assistenza residenziale a pazienti affetti da patologie terminali, come in

premessa specificato, in favore di tutti i malati oncologici o affetti da altre patologie terminali, iscritti al SSN ed alle loro famiglie, indipendentemente dall'età, dal sesso, dalla nazionalità, dal credo, dall'orientamento sessuale, dalla condizione di disabilità, dalla diagnosi o dalle possibilità economiche, con oneri da porre a carico del bilancio dell'Azienda e del SSR, nei limiti di quanto disposto con D.G.R. n. 1365 del 3/09/2004.

## **Articolo 1**

### **Requisiti organizzativi e di accreditamento**

L'Erogatore si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento.

Per ciò che attiene la dotazione di personale, si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando numero, professionalità e rapporto di lavoro del proprio personale.

L'Erogatore si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Azienda ogni eventuale successiva modifica e ad autocertificare, annualmente, il mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione ed accreditamento.

L'Azienda può accedere a tutti i locali della Struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, può, altresì accedere alla documentazione amministrativa, al fine di verificare quanto autocertificato.

Al termine del sopralluogo, viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante dell'Erogatore o suo delegato, il verbale di controllo.

L'Azienda, nel caso di accertamento del non possesso dei requisiti organizzativi e/o di accreditamento, diffida il legale rappresentante a sanarlo, dando un termine non superiore a 15 giorni per l'eventuale controdeduzione, indicando modalità e tempi di ripristino dei requisiti carenti.

In caso di inadempienza alle prescrizioni, l'Azienda sospende il contratto, dando contestuale comunicazione alla Regione Puglia per i conseguenti provvedimenti di competenza.

## **Articolo 2**

### **Piano annuale delle prestazioni erogate verso gli assistiti residenti nella ASL di Lecce e sistema tariffario**

L'Azienda, sulla base degli standard definiti dalla programmazione regionale (D.G.R. n. 1299/2000 e D.G.R. n. 1980/2002), nonché degli obiettivi assegnati ai Direttori Generali con le Deliberazioni di G.R. n. 95 del 31/01/2008 e n. 1442 del 4/08/2009, finalizzati ad incrementare le prestazioni in Hospice, con contestuale riduzione del tasso di ospedalizzazione, intende avvalersi delle prestazioni residenziali per cure palliative, erogate dall'Hospice "Casa di Betania" a pazienti affetti da patologie terminali nel limite dei n. 30 posti letto accreditati, in caso di eventuale minore utilizzo, l'Erogatore non può rivalersi nei riguardi dell'Azienda.

In virtù dell'atto di accreditamento, le prestazioni residenziali per cure palliative, erogate dall'Hospice "Casa di Betania" a pazienti affetti da patologie terminali, verranno remunerate secondo la tariffa giornaliera stabilita con D.G.R. n. 1365 del 3/9/2004 pari ad €. 196,22.

Nella tariffa come sopra determinata, non sono ricompresi: i farmaci, la nutrizione parenterale ed i presidi medico-chirurgici; questi ultimi costituiti da: pompe elastomeriche, cateteri peridurali e spinali, cateteri venosi centrali, sonde gastrostomiche, placche per stomie e relative buste e presidi per il trattamento delle piaghe da decubito.

Dette forniture avverranno con le modalità definite al successivo art. 6.

## **Articolo 3**

### **Modalità di accesso e procedure di ammissione**

Gli assistiti che necessitano di assistenza in Hospice, potranno accedere alla Struttura Istituzionalmente accreditata, sulla base dell'invio da parte degli ospedali pubblici ed equiparati (Enti ecclesiastici ed I.R.C.C.S.) o del medico di medicina generale.

L'ammissione è subordinata alla valutazione dell'Unità di Valutazione Multidimensionale del Distretto Socio-Sanitario di Gagliano del Capo composta da: Direttore del Distretto o suo Delegato, Medico di Medicina Generale, Medico Specialista competente, Assistente Sociale e Infermiere coordinatore.

Tutte le proposte vanno autorizzate dal Direttore medico del Distretto di residenza dell'assistito.

Le autorizzazioni in parola, devono essere concesse entro 72 ore dalla richiesta.

Viene costituita una lista di attesa unica comprendente i pazienti provenienti dall'ASL della provincia di Lecce, da altre AASSLL regionali ed extraregionali.

Per il primo ingresso i criteri per inserimento nella lista unica sono nell'ordine:

- La gravità delle condizioni;
- La data di richiesta;
- La residenza nella provincia di Lecce.

Per gli ingressi successivi, i pazienti che necessitano di un rientro urgente in Hospice per un ulteriore peggioramento delle condizioni cliniche, hanno la priorità di accesso rispetto alla lista di attesa dei pazienti al primo ricovero e non è necessaria una valutazione.

L'ammissione dovrà essere subordinata al contemporaneo verificarsi di:

- o Assenza di indicazione a trattamenti curativi specifici;
- o Sintomi invalidanti, con valori di performance status non superiori a 50 (Karnofsky);
- o Rapida evolutività della malattia;
- o Inadeguatezza dell'ambiente domestico all'assistenza domiciliare per ragioni socioeconomiche o relazionali.

L'Erogatore si impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli ospiti, secondo gli standard definiti in fase di accreditamento ed a redigere per ogni ammesso, il Piano Assistenziale Individuale (PAI).

Qualora la permanenza dell'assistito presso l'Hospice dovesse superare un periodo di tre mesi, l'Erogatore provvederà a redigere un nuovo PAI, previa verifica da parte dell'U.V.M. della sussistenza delle condizioni per la permanenza in Hospice.

#### **Modalità di accesso per i pazienti non residenti nella ASL di Lecce**

- o L'assistenza sanitaria presso l'Hospice può, eventualmente, essere assicurata con prescrizione formulata su ricettario standardizzato (di cui al D.M. 350/88), anche a pazienti residenti in ambiti territoriali di altre AA.SS.LL. sia della regione Puglia che di altre Regioni.
- o Nel caso provengano richieste di ammissione di pazienti residenti in altre AA.SS.LL., l'Erogatore si impegna ad acquisire dalla ASL di provenienza l'autorizzazione all'assunzione della spesa relativa al ricovero, utilizzando specifico modulo e inviando in allegato anche copia del presente contratto quale notifica delle modalità di regolamentazione dei rapporti economici relativi alla ospitalità dell'assistito, che saranno definiti direttamente tra le AA.SS.LL. di residenza degli assistiti e l'Erogatore.

### **Articolo 4**

#### **Liste di attesa e informativa ai cittadini**

Ai fini del monitoraggio delle liste di attesa, l'Erogatore è tenuto a predisporre idonea forma di registrazione delle richieste di ricovero con la indicazione della data di prenotazione, del numero di ricetta, del soggetto prescrittore, delle generalità dell'assistito, del relativo codice fiscale, della Azienda di appartenenza, del tipo di prestazione richiesta e della data prevista per la relativa esecuzione. Dette registrazioni dovranno essere rese disponibili per la eventuale visione da parte della Azienda, nel rispetto dei principi di riservatezza e/o per essere alla stessa trasmesse per via telematica, secondo le modalità comunicate dalla stessa Azienda.

### **Articolo 5**

#### **Obblighi e adempimenti dell'Erogatore**

L'Erogatore è tenuto ad osservare i seguenti obblighi e adempimenti:

- a) Erogare l'assistenza residenziale e le altre prestazioni sanitarie occorrenti ai pazienti terminali in fase avanzata di malattia che non possono essere assistiti a domicilio temporaneamente o stabilmente, garantendo l'accesso in via prioritaria agli assistiti residenti nell'ambito territoriale provinciale;
- b) Erogare, senza ulteriori oneri a carico del Fondo Sanitario e senza oneri a carico degli ospiti, tutte le prestazioni assistenziali necessarie al malato terminale non previste nel presente articolato;
- c) Richiedere mediante il ricettario del SSR le prestazioni diagnostiche, specialistiche e trasfusionali;
- d) Garantire un'assistenza continuativa 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno;
- e) Erogare le prestazioni sanitarie attraverso personale medico, paramedico e tecnico in possesso dei titoli abilitanti, comunque sotto la diretta e personale sorveglianza del responsabile sanitario della Struttura, nel rispetto della normativa e dei requisiti minimi strutturali, organizzativi, tecnologici e di sicurezza previsti dalla vigente legislazione;
- f) Trasmettere alla regione ed alle AA.SS.LL., nei tempi e con le modalità dalle stesse stabilite, tutti i dati che costituiscono il debito informativo previsto dal quadro normativo di riferimento e dal presente provvedimento;
- g) Rispettare le indicazioni regionali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sociosanitaria. In particolare ciascuna cartella clinica deve rappresentare l'intero ricovero del paziente nell'Hospice, essa conseguentemente, coincide con la storia della degenza del paziente all'interno dell'istituto di cura. La cartella clinica dell'Hospice ha, quindi, inizio al momento dell'accettazione del paziente, segue il paziente nel suo percorso all'interno della struttura ed ha termine al momento della sua dimissione. Nel caso di trasferimento del paziente dal regime di ricovero in Hospice ad altro regime assistenziale o viceversa, il paziente deve essere dimesso ed in caso di riammissione dovrà essere compilata una nuova cartella clinica. Il Direttore sanitario dell'Hospice è responsabile delle verifiche in ordine alla compilazione della cartella clinica, nonché dei controlli sulla completezza e la congruità delle informazioni in essa riportate;
- h) Registrare e comunicare le prestazioni rese, rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella documentazione clinica e rispettando le indicazioni e la modalità di codifica e di comunicazione fornite dalla regione Puglia nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs n. 196 del 30/6/2003. L'Erogatore consegna all'Azienda, entro il 10° giorno del mese successivo a quello di riferimento, la notulazione delle prestazioni rese secondo le indicazioni fornite dall'Azienda;
- i) In caso di difformità tra importo mensilmente notulato dall'Erogatore e l'importo liquidato e pagato dall'Azienda, il primo, prima di intraprendere azioni a propria tutela, si impegna a:
- Ritirare gli elaborati analitici delle liquidazioni ad esse relative e le eventuali contestazioni inerenti le prestazioni escluse dalla liquidazione, dopo i 30 giorni ed entro i 60 giorni dall'avvenuto pagamento;
  - Richiedere all'Azienda entro 60 giorni dal ritiro della suddetta documentazione, chiarimenti sulle motivazioni che legittimano eventuali discordanze o contestazioni effettuate;
  - Attendere la risposta ai chiarimenti che dovrà pervenirgli entro 60 giorni dalla richiesta;
  - Il mancato ritiro degli elaborati, ovvero la mancata richiesta di chiarimenti entro i termini prescritti, costituiscono accettazione delle liquidazioni effettuate.
- j) Garantire il mantenimento dei requisiti strutturali ed organizzativi, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;

La violazione reiterata delle prescrizioni di cui al precedente comma e di altre valutate gravi dall'Azienda, dà luogo alla risoluzione dell'accordo contrattuale.

## **Articolo 6**

### **Obblighi e adempimenti dell'Azienda**

L'Azienda è tenuta a:

- inali in  
ente o  
toriale  
te le  
li:  
del  
ella  
di  
ti i  
tal  
e  
el  
e  
)
- a) Effettuare, nell'ambito della propria attività ordinaria, controlli alla presenza ed in contraddittorio con il Legale rappresentante dell'Erogatore o suo delegato, con l'eventuale assistenza dei membri dell'equipe sociosanitaria responsabile della documentazione;
  - b) Eseguire la verifica tecnico-sanitaria e la congruità tra il PAI e le forniture richieste ed erogate;
  - c) Rendere disponibili, nei termini di cui all'articolo precedente, gli elaborati analitici delle liquidazioni mensili e le eventuali contestazioni inerenti le prestazioni escluse dalla liquidazione

L'Azienda si impegna, inoltre, ad assicurare, ai cittadini residenti nella provincia di Lecce:

- Farmaci e stupefacenti, secondo le necessità del singolo paziente, nell'ambito del prontuario terapeutico dell'Azienda e, in casi eccezionali e motivati, nell'ambito del prontuario regionale.
- Presidi medico/chirurgici, costituiti da: pompe elastomeriche, cateteri peridurali spinali, cateteri venosi centrali, sonde gastrostomiche, placche per stomie e relative buste e presidi per il trattamento delle piaghe da decubito; ovvero da presidi sostitutivi dei precedenti concordati preventivamente con l'Azienda.

La fornitura di quanto sopra, stante le difficoltà già riscontrate nel garantire la fornitura diretta a causa della carenza di organico, allo stato non superabile, presso la farmacia di Gagliano del Capo, sarà assicurata per conto dell'Azienda, dall'Erogatore con le seguenti modalità:

- Il PAI, che dovrà contenere tra l'altro le terapie farmacologiche e l'utilizzo dei presidi come prima specificati, sarà verificato con cadenza mensile dall'organo di controllo distrettuale;
- Effettuata la verifica e la successiva convalida, i costi sostenuti saranno analiticamente rendicontati per singolo paziente dall'Erogatore;
- I corrispettivi verranno riconosciuti sulla base di uno specifico tariffario, definito di concerto tra Erogatore e Direttore del Distretto di Gagliano del Capo, riportante il prezzo più basso tra quello sostenuto dall'Azienda per l'Erogazione diretta ed il prezzo di acquisto da parte dell'Erogatore.

Il cittadino ricoverato in Hospice ha diritto a fruire di tutte le prestazioni ulteriori secondo le procedure previste per l'assistenza territoriale.

Per i pazienti ricoverati in Hospice ma non residenti nel territorio provinciale della ASL Lecce, la fornitura di quanto sopra verrà assicurata direttamente dall'Erogatore con successivo addebito dei costi sostenuti, alla ASL di residenza dell'assistito.

La fornitura di ossigeno presso l'Hospice, viene fornita direttamente dall'Erogatore che emetterà fatturazione diretta a parte, alle AA.SS.LL. di provenienza degli assistiti, sulla base dei consumi effettivi rilevati da apposito contatore della Struttura e attribuiti forfettariamente in rapporto alle giornate di presenza dei pazienti ricoverati in Hospice.

## **Articolo 7** **Modalità di pagamento e Conguagli**

Il pagamento delle prestazioni è regolato dal presente articolo:

Entro i 10 giorni successivi al mese di competenza, contestualmente alla presentazione della documentazione indicata al precedente art. 3, **l'Erogatore** invia al Distretto di Gagliano del Capo la notulazione delle prestazioni erogate, sia su cartaceo sia in formato Excel e all'Area Gestione Risorse Finanziarie la relativa fattura per la registrazione in contabilità generale;

**il Distretto di Gagliano del Capo**, entro 15 giorni dal ricevimento della notulazione delle prestazioni erogate, effettuati i dovuti controlli tecnico/sanitari e verificata la congruità tra i piani assistenziali individuali e le prestazioni erogate ed indicate nel prospetto ricevuto, provvede ad inviare all'U.O. Convenzioni il prospetto delle prestazioni con relativo verbale di verifica e l'indicazione di eventuali contestazioni rilevate e/o stralci, riportando esattamente il numero delle giornate da stornare dalla contabilità mensile con contestuale notifica dello stesso verbale, all'Erogatore. Eventuali richieste di chiarimento da parte

dell'Erogatore, potranno essere accettate nei 60 giorni successivi alla notifica del verbale e dovranno essere soddisfatte entro 60 giorni dal ricevimento;

**I'U.O. Gestione Rapporti Convenzionali**, entro 45 giorni dalla data ricezione della documentazione sopraindicata inviata dal Distretto di Gagliano del Capo, provvede alla liquidazione della fattura (nel frattempo già registrata dall'A.G.R.F.) relativa alle prestazioni erogate per il mese di riferimento e qualora, dai controlli tecnico/sanitari ed amministrativo/contabili, siano state rilevate giornate di degenza da stralciare, provvederà alla richiesta di nota di credito.

## **Articolo 8**

### **Sistema per il miglioramento della qualità**

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario da perseguire in uno spirito di piena collaborazione. A tal fine, si impegnano a sviluppare il "Sistema per il miglioramento della qualità dell'assistenza ai malati terminali in trattamento palliativo" secondo le direttive nazionali e regionali in materia, ed in particolare il "programma per la rete delle cure palliative in Puglia", giusta D.G.R. n. 1299/2000, ed il "regolamento recante: definizione degli standards relativi all'assistenza ai malati terminali in trattamento palliativo", adottato con Decreto del Ministro della Salute 22/02/2007 n. 43.

## **Articolo 9**

### **Sanzioni**

Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto, le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

L'Azienda, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, invita l'Erogatore a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 15 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comporta la risoluzione del presente contratto.

## **Articolo 10**

### **Controversia**

Eventuali controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione del presente contratto verranno bonariamente risolte tra le parti. Ove ciò non sia possibile sarà adito il competente Foro di Lecce.

## **Articolo 11**

### **Durata e norme finali**

Il contratto ha durata annuale. Per l'anno 2013 l'accordo sarà valido dalla sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2013 e proseguirà la sua efficacia sino alla sottoscrizione del nuovo contratto.

Il presente atto può essere oggetto di addendum integrativo in presenza di ulteriori direttive regionali. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve intendersi automaticamente modificato ed integrato.

In tali casi l'Erogatore ha facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'ASL di Lecce.

L'Erogatore da atto della conoscenza delle vigenti norme e regolamenti regionali in materia di prestazioni di ricovero in Hospice.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo contrattuale il rapporto con l'Azienda non ha alcuna validità. Si intende per non apposta alcuna clausola oltre quanto previsto dal presente contratto.



ssere

## Articolo 12 Registrazione

Il presente contratto, redatto in duplice originale, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5/2° co. D.P.R. 26/4/1986 n. 131 e s.m.i..

Le spese di bollo e registrazione sono comunque sempre a carico dell'Erogatore.

Letto, confermato e sottoscritto

Lecce

Il Direttore Generale A.S.L. Lecce Avv. Valdo Mellone

Al sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli artt. 1 (Requisiti organizzativi e di accreditamento), 2 (Piano annuale delle prestazioni erogate verso gli assistiti residenti nella ASL della provincia di Lecce e sistema tariffario), 3 (Modalità di accesso e procedure di ammissione), 4 (Liste di Attesa e Informativa ai Cittadini), 5 (Obblighi e adempimenti dell'Erogatore), 6 (Obblighi e adempimenti della ASL Lecce), 7 (Modalità di pagamento e Conguagli), 8 (Sistema per il miglioramento della qualità), 9 (Sanzioni), 10 (Controversia), 11 (Durata e norme finali), 12 (Registrazione).

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono

Il legale Rappresentante della Struttura Erogante

PIA FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE

TIMBRO E FIRMA  
"CARD. G. PANICO"

CASA DI BETANIA HOSPICE - ONIUS

73039 TRICASE (LE)

3 LUG. 2013